



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale SPORT e GIOVANI

P.zza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

tel 02 6765 7003
fax 02 6765 2046

www.regione.lombardia.it

Il Direttore

Milano, 15/07/2011
Prot. n. N1.2011.0004122

Egr. Sigg.
Gabriele Sola
Giulio Cavalli
Francesco Patitucci
Stefano Zamponi
Consiglieri regionali
Gruppo consiliare Italia dei Valori

Egregio Signor
Davide Boni
Presidente del Consiglio regionale



Egregio Signor
Mario Quaglini
Dirigente Servizio Segreteria dell'assemblea
consiliare del Consiglio regionale

LORO SEDI

Pc Dr Enrico Gasparini
Dirigente Legislativo e Rapporti Istituzionali DC
Affari Istituzionali e legislativo
Presidenza

OGGETTO: Interrogazione ITR 2234 a firma dei Conss. Sola, Cavalli, Patitucci, Zamponi - Gruppo consiliare Italia dei Valori -

Con la presente, si trasmette, in allegato, la risposta alla interrogazione specificata in oggetto sottoscritta dall'Assessore competente Monica Rizzi.

L'occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Gianni Ferrario

RISPOSTA INTERROGAZIONE AVENTE AD OGGETTO: Adozione del Regolamento regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 26/2009

Il regolamento cui fa riferimento l'articolo 9 comma 2 della l.r. Lombardia 8- 10- 2002 n. 26, finalizzato alla definizione di profili professionali, caratteristiche, percorsi formativi e requisiti per le diverse discipline sportive, non è stato formalizzato e si ritiene che se fosse stato adottato avrebbe rappresentato una violazione del principio costituzionale che riserva allo Stato la competenza non solo di individuare le figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse.

In più circostanze la Corte Costituzionale ha affermato che le disposizioni regionali che individuano specifici requisiti per l'esercizio delle professioni sono in contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione, in quanto ledono la competenza statale e rappresentano una indebita ingerenza in un settore di competenza statale, (sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007).

Nella interrogazione viene richiamata la Legge regionale della Calabria - 22 novembre 2010, n. 28 - Norme in materia di sport nella regione Calabria – va però rilevato che il Consiglio dei Ministri con delibera del 21 gennaio 2011 ha deciso di impugnare alcune parti della suddetta norma < l'articolo 3, comma 1 lettera m), l'articolo 11, commi 5, 6 e 7 e l'articolo 17, comma 1, lettera a) e b)>, proprio perché riguardanti la definizione dei profili e l'istituzione di albi professionali.

Gli uffici della Giunta sono già impegnati in valutazioni aventi ad oggetto la semplificazione ed il riordino nel suo complesso della l.r. 8- 10- 2002 n. 26; in tale contesto sarà riservata particolare attenzione al comma 2 del suo art. 9 che, per le considerazioni sopra esposte, dovrebbe essere abrogato.

L'ASSESSORE ALLO SPORT E GIOVANI

Monica Rizzi

